



CONTRATTO ITALIANO N. 38 DELLA "A.C.C.S." DI GENOVA

PER FARINA DI PESCE ED ALTRI MANGIMI SEMPLICI DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE DI PROVENIENZA ESTERA - FRANCO VAGONE E/O ALTRO VEICOLO -

In vigore dal 01 OTTOBRE 2023

Edito a cura della CAMERA ARBITRALE DEL
COMMERCIO DEI CEREALI E SEMI DI GENOVA

Con riferimento al Regolamento Europeo (EU) N. 2016/679 ai sensi degli Art. n. 13 e n. 14, Vi informiamo che i Vostri dati personali saranno trattati unicamente per permettere il normale svolgimento dell'attività economica, per permettere l'espletamento dei servizi, per l'esecuzione degli adempimenti contrattuali, amministrativi, contabili e gestionali necessari, inerenti o connessi al contratto concluso tra le parti, nonché agli adempimenti di legge previsti.

Fatto a il

Venditore:

Compratore:

Mediatore:

Le seguenti clausole, compresa la "clausola compromissoria", costituiscono le **condizioni particolari** di contratto, di cui fanno parte integrante unitamente alle allegate "Condizioni generali".

Merce:

Quantità: (2% più o meno in facoltà del Venditore quando l'indicazione della quantità non sia seguita dalla specificazione "tassativo" od "equivalente").

Qualità:

- Secondo campione "reale" a mani

- Secondo campione "tipo" a mani

La merce venduta su campione "reale" e/o su campione "tipo" deve corrispondere al campione in relazione al quale la vendita si è conclusa, considerandosi tollerata una differenza di qualità e/o caratteristiche non superiori all'1,00% del valore della merce.

Contenuti analitici ed abbuoni sulla merce: (vedi retro)

Condizionamento: merce sana, leale e mercantile – S.L.M.

Consegna:

Merce resa franco:

Imballo:

Prezzo:

Pagamento:

Provvigione:

Condizioni particolari:

Clausola compromissoria

Le Parti si impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, validità, efficacia o esecuzione del presente contratto mediante determinazione contrattuale, ad un arbitrato irrituale da esperirsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

CONTENUTI ANALITICI

Salvo diversa precisazione i dati analitici s'intendono sul tal quale.

Mangimi semplici d'origine animale: farina di pesce/carne/ossa/piume/latte ecc.

Proteine (protidi grezzi) minimo
* Sostanze grasse (lipidi grezzi)
* Sale (cloruro di sodio) massimo
* Sabbia (silice) massimo
Umidità (acqua) massimo

Mangimi semplici d'origine vegetale: farina di erba medica disidratata, glutine di mais, lieviti, residui di distillazione, manioca, polpe di agrumi, patate essiccate, ecc.

* Proteine (protidi grezzi) minimo
* Fibra grezza massimo
* Beta Carotene minimo mg. per kg.
Umidità (acqua) massimo
* Amido

* = *Solamente quando tali elementi sono propri della merce contrattata.*

Polpe di Barbabietola da Zucchero Melassate e Non Melassate Essiccate in pellet:

In assenza di caratteristiche qualitative specificatamente pattuite dalle Parti in contratto, gli abbuoni verranno regolati rispetto ai seguenti requisiti qualitativi:

- Umidità.....**13,50%**
- Ceneri gregge..... **8,00%**
- Corpi estranei..... **2,00%**
- Sfarinato.....**15,00%**

TOLLERANZE ED ABBUONI

Premesse

1. Il regolamento degli eventuali abbuoni per deficienze ed eccedenze - **rispetto a quanto pattuito in contratto fra le Parti** - riscontrate all'analisi eseguite presso la Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, sui campioni prelevati e suggellati secondo le modalità descritte nelle Condizioni Generali A.C.C.S. Genova in vigore, sarà regolato a favore del Compratore come segue:
(per le Polpe di Barbabietola da zucchero essiccate in pellet vedasi la relativa specifica "Tabella" vigente dal 01.10.2023)

TABELLE ABBUONI

MANGIMI SEMPLICI DI ORIGINE ANIMALE

✓ FARINA DI PESCE

PROTEINE (Protidi grezzi) – Viene considerata una tolleranza dello 0,50% per deficienza proteica rispetto al minimo stabilito in contratto.

Le deficienze al di sopra di detta tolleranza - fino alle 3 (tre) unità – danno luogo ad un abbuono da calcolarsi in pro-rata sul prezzo di contratto.

SOSTANZE GRASSE (lipidi grezzi) – Le eccedenze rispetto al massimo stabilito in contratto – purché non superino le 3 (tre) unità – danno luogo ad un abbuono da calcolarsi in ragione dell'1% sul prezzo di contratto per ogni unità eccedente le 2 (due) unità superiori al limite garantito. (Le frazioni da calcolarsi proporzionalmente).

SABBIA (silice) e/o SALE (cloruro di sodio) e/o UMIDITA' (acqua) – Le eccedenze rispetto al massimo stabilito in contratto – purché non superino le 2 unità – danno luogo ad un abbuono da calcolarsi in ragione dell'1% del prezzo di contratto per ogni unità eccedente. (Le frazioni da calcolarsi proporzionalmente).

ALTRI MANGIMI SEMPLICI DI ORIGINE ANIMALE

✓ FARINA DI CARNE, OSSA, PIUME, LATTE, ECC.

PROTEINE (Protidi grezzi) – Le deficienze rispetto al minimo stabilito in contratto – purché non superino le 3 unità – danno luogo ad un abbuono da calcolarsi in pro-rata sul prezzo di contratto.

SOSTANZE GRASSE (Lipidi grezzi) – Le eccedenze rispetto al massimo stabilito in contratto – purché non superino le 3 unità – danno luogo ad un abbuono da calcolarsi in ragione dell'1% sul prezzo di contratto per ogni unità eccedente. (Le frazioni da calcolarsi proporzionalmente).

SABBIA (Silice) e/o SALE (Cloruro di sodio) e/o UMIDITA' (Acqua) – Le eccedenze rispetto al massimo stabilito in contratto – purché non superino le 2 unità – danno luogo ad un abbuono da calcolarsi in ragione dell'1% del prezzo di contratto per ogni unità eccedente. (Le frazioni da calcolarsi proporzionalmente).

MANGIMI SEMPLICI DI ORIGINE VEGETALE

✓ **FARINA DI ERBA MEDICA DISIDRATATA, GLUTINE DI MAIS, LIEVITI, RESIDUI DI DISTILLAZIONE, MANIOCA, POLPE DI AGRUMI, PATATE ESSICcate, ECC.**

A) *come da corrispondente "Contratto d'acquisto" all'origine*

(oppure)

B) *secondo seguenti scaglioni* :.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

✓ **POLPE DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO MELASSATE O NON MELASSATE ESSICcate in pellet**

In assenza di caratteristiche qualitative specificatamente pattuite dalle Parti in contratto, gli abbuoni verranno regolati rispetto ai seguenti requisiti qualitativi:

- **UMIDITA' 13,50%** -
È tollerata senza abbuono, un'eccedenza dello 0,50%.
Per valori eccedenti, si annulla la predetta tolleranza e fino 15,00% di UMIDITA' è riconosciuto un abbuono dell'1,00% ogni 1,00% (Le frazioni regolate in proporzione).
Oltre il 15,00%, il Compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto, salvo diverso accordo fra le Parti.

- **CENERI GREGGE 8,00%** -
Le eventuali eccedenze sono regolate come segue:
- dall'8,01 al 10,00% = abbuono dell'1,00% ogni 1,00% (Le frazioni regolate in proporzione)
Oltre il 10,00%, il Compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto, salvo diverso accordo fra le Parti.

- **CORPI ESTRANEI** (Sono considerati "corpi estranei" tutti gli elementi diversi dalle polpe di barbabietole) -
Il limite massimo di Corpi Estranei è fissato al **2,00%**
Oltre tale soglia, il Compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto, salvo diverso accordo fra le Parti.

- **SFARINATO** (Si intendono pellet di polpe di barbabietole non trattenuti da vaglio a maglie di mm.2 x mm.1)-
Il valore massimo di SFARINATO è fissato al **15,00%**, oltre cui il Compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto, salvo diverso accordo fra le Parti.

